

ESAME OSSERVAZIONI AL PIANO

N.	N° PROT.	DATA	SOGGETTO	CONTENUTO SINTETICO DELL'OSSERVAZIONE	VALUTAZIONI TECNICHE	PARERE DEL CONSIGLIO
1	1117	04.08. 15	Consorzio rurale di Bavastri	<p>A seguito dell'inclusione di porzioni di territorio della frazione di Bavastri all'interno del Parco il Consorzio richiede chiarimenti e rassicurazioni riguardo:</p> <p>1) Possibilità di continuare a gestire le rete idropotabile e di effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle sorgenti, delle opere di presa e delle mulattiere e piste di accesso alle opere di captazione;</p> <p>2) Attività di pascolo con recupero di terreni ricolonizzati da macchia e adeguamento di alcune mulattiere;</p> <p>3) Contenimento dei danni da cinghiale;</p>	<p>Presentata nota di risposta scritta prot. n. 1180 del 21.8.2015 nel seguito specificata:</p> <p>1) La normativa adottata consente all'art. 8.4.6 la captazione o derivazione delle acque sorgive e captazione di acque di superficie e sotterranee; all'art. 12 sono invece consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione alla viabilità esistente purché siano messe in atto disposizioni riguardanti l'utilizzo di materiale coerente, accorgimenti per il passaggio della fauna protetta, se necessario, il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo. In ogni caso si ritiene di specificare al comma 8.4.3 che le derivazioni d'acqua sono consentite anche per uso idropotabile.</p> <p>2) Attività di pascolo. L'Ente Parco non solo non contrasta le attività agro-silvo-pastorali ma nel caso specifico ha individuato all'interno del proprio Piano Pluriennale di Gestione e Sviluppo Socio-Economico un piano di azione con specifici interventi e dettagliate schede progetto che saranno attuate esclusivamente all'interno del territorio protetto in caso di opportuni finanziamenti. Nel seguito alcuni esempi di azioni che intende perseguire l'Ente Parco e che si ritengono particolarmente coerenti e sinergici con i vostri obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Miglioramento, gestione e recupero di prati, pascoli e praterie d'alta quota.</i> - <i>Valorizzazione del marchio del parco. Incentivazione di filiere produttive agricole e zootecniche locali e-commerce</i> - <i>Azione di accompagnamento all'adesione all'agricoltura e zootecnia biologica</i> <p>3) Danni da fauna selvatica. L'articolo 18 del nuovo</p>	

				Preoccupazioni di alcuni soci appassionati di caccia circa i nuovi confini proposti.	<p>Piano Integrato del Parco prevede interventi di controllo faunistico finalizzati in particolare a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio</p> <p>Il parco dispone di personale abilitato ad eseguire attività di controllo.</p> <p>Partecipato inoltre ad una assemblea del Consorzio in data 20.9.2015 con il Direttore e il tecnico Errera.</p>	
2	1157	13.08.15	Sottoscrizione da parte di proprietari e villeggianti della Frazione di Bavastri.	Esprime contrarietà all'ampliamento del Parco nella zona di Bavastri e richiede il mantenimento del vecchio confine	<p>non accoglibile.</p> <p>La nuova area individuata come area protetta consente di avere un territorio più gestibile e significativamente esteso eliminando le criticità delle precedenti strozzature, creando una massa critica accettabile. Inoltre tale zona presenta una particolare vocazione per la ripresa di attività agro-silvo-pastorali che potranno beneficiare di fondi e specifiche premialità all'interno del PSR.</p>	Respinta
3	1294	21.09.15	Comune Gorreto di	<p>Il Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 15/09/2015 chiede le seguenti modifiche trasmesse rispettivamente con gli allegati A,B,C,D.</p> <p>Gli allegati A e B fanno riferimento a variazioni dei confini (cartine allegate). Allegato A richiedono modifiche punta lato nord Allegato B modifiche confini lato sud che tengano conto del tracciato della nuova strada Alpe – Varni.</p> <p>L'allegato C chiede l'eliminazione dell'Area Contigua di Pian della Cavalla.</p>	<p>Il consigliere Costa (presidente durante l'iter di adozione del PIDP) ha partecipato su invito alla presentazione in Consiglio Comunale.</p> <p>Proposta allegato A: non accoglibile. I nuovi confini proposti assottigliano l'area parco prendendo in parte tratti non facilmente identificabili sul territorio.</p> <p>Proposta allegato B: accoglibile. La proposta interessa in piccola parte il parco. Si propone di individuare i nuovi confini tenendo il tracciato della stessa strada in modo da renderlo facilmente individuabile.</p> <p>Non pertinente in quanto il PIDP di fatto non istituisce l'area contigua. La proposta di area contigua era residuale rispetto alla possibilità di individuare Pian della Cavalla come area parco o come zona SIC. Pur ribadendo l'interesse del Parco per l'area in questione in considerazione della sua valenza paesaggistica, naturalistica ed ambientale, si rileva che l'istituzione dell'area contigua non discende direttamente dall'approvazione del Piano e sono in corso di approvazione le modifiche normative di riferimento della 394.</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p> <p>Il Consiglio ritiene di non esprimere il parere in quanto l'istituzione dell'area contigua non discende direttamente dall'approvazione del Piano e di rinviare l'attivazione delle procedure di cui</p>

				<p>L'allegato D è nel seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati - Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai quali viene dato valore "prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica" (pag. 10 delle "Misure regolamentari gestionali"), risultano essere estesi a tutta l'area dei comuni facenti parte dell'area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all'interno delle aree ricomprese nell'area protetta; - L'indicazione secondo la quale all'interno del "territorio protetto", la realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09). - Nella "Zona B Riserva Generale Orientata" dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza; - I contenuti minimi della convenzione di cui all'art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate; - Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti 	<p>Accogliibile, le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.</p> <p>Accogliibile gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e di indirizzo e programmazione con riferimento all'area vasta vedi NTA Art. 2.2 Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase "rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei" sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all'interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo</p> <p>Accogliibile Nell'art 10 dovrà essere sostituito "territorio protetto" con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all'art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)</p> <p>Non accogliibile La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e recettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)</p> <p>Non accogliibile È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d'uso</p> <p>Non accogliibile</p>	<p>all'art. 4 bis della l.r. n. 12/95 ad approvazione delle modifiche normative di riferimento della 394.</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>edilizi esistenti fissando un limite all'incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari/ non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell'articolo 14, comma 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati; - La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati; - L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, limitando tale divieto alle strade a carattere locale (rurale o forestale). Nel caso specifico la prevista strada Alpe – Varni transitando quasi per intero all'interno di un SIC non potrebbe essere utilizzata come strada di collegamento intercomunale. 	<p>Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d'uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari con un elevato valore naturalistico e paesistico come la zona tra Casa del Romano e Capanne di Carrega.</p> <p>Non accoglibile La seguente disciplina si riferisce ad un territorio di elevato valore naturalistico e paesistico come la zona tra Casa del Romano e Capanne di Carrega, tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.</p> <p>Non pertinente In comune di Gorreto non sono presenti zone D2</p> <p>Accogliibile si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p>
4	1204	27.08.15	Pierluigi Falchero Fraz. Fontanarossa	<p>Esprime alcune considerazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree contigue ribadendo che erano state soppresse e che per le nuove proposte manca una descrizione che ne definisca confini, finalità, vincoli e divieti; - ippovie: manca definizione, finalità, vincoli e divieti; - mancata informazione ai proprietari per inserimento di Pian della Cavalla in area contigua. 	Osservazioni non pertinenti riguardanti per lo più chiarimenti su definizioni già previste dalle normative.	

5	1244	07.09.15	Sergio Chiosso Fraz. Fontanarossa	Chiede essendo figlio di proprietari di terreni di poter conoscere i vari aspetti (negativi o positivi) connessi alla presenza del Parco	Non pertinente. Riguarda chiarimenti che possono essere forniti dagli uffici.	
6	1292	21.09.15	Comune di Fascia	<p>Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 12/09/2015 approva le seguenti osservazioni;</p> <p>1) Stralciare dall'art. 16 delle norme regolamentari quella relativa al recupero, con destinazione obbligatoria, dei manufatti esistenti entro l'area Parco e zone SIC.</p> <p>2) Vengono recepite tutte le ulteriori osservazioni come da allegato "A" (nel seguito esposto)</p> <p>3) Rideterminare i confini dell'area Parco secondo la planimetria allegata che fa parte integrante della presente delibera come da allegato "B" (allegato agli atti)</p> <p>Recepire le ulteriori osservazioni come da allegato A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Più precisamente che a seguito della recente approvazione dello strumento pianificatorio urbanistico PUC-CO da parte della Regione Liguria in data 70/09/2014 (di cui il Parco dell'Antola è redattore insieme alla Città Metropolitana e i Comuni), tutte le perimetrazioni e norme presenti all'interno delle N.T.A. del piano del Parco che confliggono con la nuova zonizzazione e le norme urbanistiche del PUC-CO delle zone AC-TE / AR-TE / AR-TEC / AR-TEA / AR-TEP / AC-TR / AC-TR-FFL / AI-SPC vengano stralciate o uniformate con tale previsione urbanistica; - Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai quali viene dato valore "prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica" (pag. 10 delle "Misure 	<p>Non accoglibile. L'art. 16 è riferito solo al patrimonio storico minore e il recupero si applica a quella sola determinata tipologia di manufatti mentre per altri manufatti si applicano le norme previste dalla zonizzazione adottata.</p> <p>Accoglibile. Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.</p> <p>Accoglibile Gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e Di indirizzo e programmazione con riferimento all'area vasta vedi NTA Art. 2.2</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>

			<p>regolamentari gestionali”), risultano essere estesi a tutta l’area dei comuni facenti parte dell’area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all’interno delle aree ricomprese nell’area protetta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L’indicazione secondo la quale all’interno del "territorio protetto”, La realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09). <p>Per i singoli ambiti si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella "Zona B Riserva Generale Orientata" dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro Conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza; - I contenuti minimi della convenzione di cui all'art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate; - Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti edilizi esistenti fissando un limite all’incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari/ non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell'articolo 14, comma 2; - La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti 	<p>Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase “rappresentati nell’elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei” sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all’interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo</p> <p>Accoglibile Nell’art 10 viene sostituito “territorio protetto” con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all’art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)</p> <p>Non accoglibile La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e ricettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)</p> <p>È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d’uso Unica condizione che si ritiene funzionale come convenzionamento è la durata minima di dieci anni</p> <p>Non accoglibile. Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d’uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari e caratterizzate da elevato valore naturalistico e paesistico come la zona di Casa del Romano.</p> <p>Non accoglibile La seguente disciplina si riferisce ad un territorio di elevato valore naturalistico e paesistico come la zona di Casa del Romano tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.</p>	<p>Accolta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati; - L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, in quanto limitativa per le possibilità di sviluppo sociale e turistico del territorio, ferma restando la volontà del Comune di emettere apposite ordinanze caso per caso da concordarsi Con l'Ente Parco all'interno di una pianificazione viaria e di accessibilità al territorio non generalizzata e a pioggia sull'intero territorio. - Rideterminare i confini come da planimetria allegata (allegato B) 	<p>Non pertinente In comune di Fascia non sono presenti zone D2</p> <p>Accogliibile si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.</p> <p>Allegato B: non accogliibile Sono previste 7 modifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Costituisce una riduzione di oltre il 10% della superficie dell'area protetta del Comune; il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale o artificiale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con possibile creazione di contenzioso; si viene a produrre un restringimento con il resto dell'area protetta lato Rondanina della larghezza di appena 68 m. Si noti che il perimetro proposto dal Piano tiene conto delle richieste a suo tempo formulate dall'Amministrazione Comunale in quanto risulta evidente che il confine dell'area protetta avrebbe dovuto essere costituito dalla strada mulattiera e poi dalla strada provinciale 15 2) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale o artificiale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso 3) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento 	<p>Accolta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p>
--	--	--	---	---	--

					<p>naturale, artificiale o catastale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso</p> <p>4) Il perimetro proposto dalle osservazioni esclude dall'area protetta una porzione dell'Osservatorio, non risulta identificabile né visivamente né catastalmente inoltre il territorio non risulta neppure idoneo all'attività venatoria in quanto in area di rispetto dalle abitazioni e dalle strade</p> <p>5) il perimetro proposto non ricalca alcun elemento naturale, artificiale o catastale per cui ne risulta impossibile l'identificazione sul campo con creazione di contenzioso</p> <p>6) Da ritenersi un refuso cartografico</p> <p>7) Da ritenersi un refuso cartografico</p>	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta Respinta</p>
7	1295	21.09.15	Comune di Isola del Cantone	Di concerto con il Comune di Ronco Scrivia chiede l'inserimento di antichi sentieri e mulattiere di collegamento con il Monte Reale all'interno del nuovo Piano.	Accoglibile Saranno valutati percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale. Potranno essere stipulati accordi quadro con Isola del Cantone per interventi integrati dando comunque priorità ai comuni del Parco.	Accolta
8	1296	21.09.15	Comune di Rondanina	<p>Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19/09/2015 il Comune di Rondanina approva le seguenti osservazioni:</p> <p>- Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Più precisamente che a seguito della recente approvazione dello strumento pianificatorio urbanistico "PUC-CO" da parte della Regione Liguria in data 10/09/2014 (<i>di cui il Parco dell'Antola è redattore insieme alla Città Metropolitana e i Comuni</i>), tutte le perimetrazioni e norme presenti all'interno delle N.T.A. del Piano del Parco che confliggono con la nuova zonizzazione e le norme urbanistiche del PUC-CO delle zone AC-TE / AR-TE / AR-TEC / AR-TEA / AR-TEP/ AC-TR / AC-TR-FFL / AI-SPC vengano stralciate o uniformate con tale previsione urbanistica;</p>	<p>Accoglibile. Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.</p>	Accolta

			<ul style="list-style-type: none"> - Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai quali viene dato valore “prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l’applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica” (pag. 10 delle “Misure regolamentari gestionali”), risultano essere estesi a tutta l’area dei comuni facenti parte dell’area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all’interno delle aree ricomprese nell’area protetta; 	<p>Accoglibile</p> <p>Gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e Di indirizzo e programmazione con riferimento all’area vasta vedi NTA Art. 2.2</p> <p>Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase “rappresentati nell’elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei” sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all’interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo</p>	Accolta
			<ul style="list-style-type: none"> - L’indicazione secondo la quale all’interno del “territorio protetto” la realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09). 	<p>Accoglibile</p> <p>Nell’art 10 viene sostituito “territorio protetto” con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all’art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)</p>	Accolta
			<ul style="list-style-type: none"> - Nella “Zona B – Riserva Generale Orientata” dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza; 	<p>Non accoglibile</p> <p>La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4</p> <p>Le limitazioni a destinazione servizi e ricettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)</p>	Respinta
			<ul style="list-style-type: none"> - I contenuti minimi della convenzione di cui all’art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate; 	<p>Non accoglibile</p> <p>È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d’uso</p> <p>Unica condizione che si ritiene funzionale come convenzionamento è la durata minima di dieci anni</p>	Respinta
			<ul style="list-style-type: none"> - Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti edilizi esistenti fissando un limite all’incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari, non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell’articolo 14, comma 2; 	<p>Non accoglibile</p> <p>Il limite di incremento si riferisce a recuperi edilizi con cambio di destinazione d’uso inoltre tale norma si riferisce alle zone aperte B2 potenzialmente interessate dalla presenza di habitat prioritari. Nello specifico la zona B2 in comune di Rondanina riguarda porzioni di bosco a Nord del Bric di Rondanina.</p>	Respinta
			<ul style="list-style-type: none"> - La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà 	<p>Non accoglibile</p> <p>la zona B2 in comune di Rondanina riguarda porzioni di bosco a Nord del Bric di Rondanina zone di elevato valore</p>	Respinta

				<p>essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati; - L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, in quanto limitativa per le possibilità di sviluppo sociale e turistico del territorio, ferma restando la volontà del Comune di emettere apposite ordinanze caso per caso da concordarsi con l'Ente Parco all'interno di una pianificazione viaria e di accessibilità al territorio non generalizzata e a pioggia sull'intero territorio. 	<p>naturalistico e paesistico tali limiti inoltre non si ritengono penalizzanti per le azioni che potranno essere condotte in queste zone.</p> <p>Non accoglibile L'area interessata dalla zona D2 è riferita allo specchio d'acqua e alle sponde del Lago del Brugno pertanto la porzioni di territorio interessato riguarda eventuali aree di sosta attorno all'invaso.</p> <p>Accoglibile Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p>
9	1307	23.09.15	Comune Propata di	<p>Con nota prot. n. 1619 del 22/09/2015 il Comune di Propata trasmette le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Più precisamente che a seguito della approvazione dello strumento pianificatorio urbanistico "PUC" realizzato dalla Provincia di Genova e approvato il 11/02/2011, tutte le perimetrazioni e norme presenti all'interno delle N.T.A. del Piano del Parco che confliggono con la nuove zonizzazioni e le norme urbanistiche del PUC delle zone AC-TE / AR-TE / ARO-TE / AC-TR / AI-SPPC vengano stralciate o uniformate con tale previsione urbanistica; - Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai 	<p>Partecipato ad un incontro pubblico a Caprile il 21.06.2015 su invito dell'allevatore Bruzzone con la presenza del Comune e del Consorzio di Caprile. Presenti per il Parco il Presidente, il Direttore e il tecnico Errera.</p> <p>Accogliibile. Le norme di carattere più strettamente urbanistico sono state valutate con i competenti uffici al fine di un recepimento e di una uniformità delle norme di pianificazione.</p> <p>Accoglibile</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p>

			<p>quali viene dato valore “prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l’applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica” (pag. 10 delle “Misure regolamentari gestionali”), risultano essere estesi a tutta l’area dei comuni facenti parte dell’area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all’interno delle aree ricomprese nell’area protetta;</p> <p>- L’indicazione secondo la quale all’interno del “territorio protetto” la realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09).</p> <p><input type="checkbox"/> Per i singoli ambiti si segnala che:</p> <p>- Nella “Zona B – Riserva Generale Orientata” dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza;</p> <p>- I contenuti minimi della convenzione di cui all’art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate;</p> <p>- Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti edilizi esistenti fissando un limite all’incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari, non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell’articolo 14, comma 2;</p> <p>- La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà</p>	<p>Gli ambiti gestionali omogenei hanno solo carattere di indirizzo vedi REG art. 1.2 e Di indirizzo e programmazione con riferimento all’area vasta vedi NTA Art. 2.2 Il riferimento delle REG art 5.7 risulta errato e pertanto andrà stralciata la frase “rappresentati nell’elaborato cartografico QS02 carta degli ambiti gestionali omogenei” sarà specificato che il carattere prescrittivo è valido solo all’interno del territorio protetto (Parco + SIC) mentre al di fuori ha valore di indirizzo, descrittivo e interpretativo</p> <p>Accoglibile Nell’art 10 viene sostituito “territorio protetto” con SIC mentre in caso di SIC + Parco si fa riferimento all’art 9.2 delle NTA (il nulla osta comprende la VI)</p> <p>Non accoglibile. La manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo sono consentiti vedi art. 12.4 Le limitazioni a destinazione servizi e ricettività si applicano solo in caso di incrementi volumetrici vedi art 14.2 lett. C)</p> <p>Non accoglibile È legato al punto precedente per vincolare la destinazione d’uso. Unica condizione che si ritiene funzionale come convenzionamento è la durata minima di dieci anni</p> <p>Accoglibile Si propone di ripermire la zona D3 Albora al fine di comprendere tutto l’edificato e consentire maggiori interventi e azioni possibili nonché aggiornare l’art.20 comma 5 delle NTA che elenca le zone D3.</p> <p>Accoglibile Si ritiene opportuno perimetrare meglio la zona D3 Albora al fine di comprendere tutto l’edificato per consentire maggiori</p>	<p>Accolta</p> <p>Respinta</p> <p>Respinta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;</p> <p>- La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati;</p> <p>L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, in quanto limitativa per le possibilità di sviluppo sociale e turistico del territorio, ferma restando la volontà del Comune di emettere apposite ordinanze caso per caso da concordarsi con l'Ente Parco all'interno di una pianificazione viaria e di accessibilità al territorio non generalizzata e a pioggia sull'intero territorio.</p> <p>Chiede inoltre ridefinizione dei confini (cartina allegata)</p> <p>Infine chiede recepimento delle osservazioni di Barbieri Nicola e Poggio Luigi Domenico oltre le indicazioni del Comune espresse con nota prot. 391 del 13.3.2015.</p>	<p>interventi e azioni possibili.</p> <p>Non accoglibile L'area D2 interessa lo specchio d'acqua e una porzione di territorio a sud dell'abitato di Albora e la località Fascia Spina; gli interventi e le azioni previste in D2 non si ritengono penalizzanti.</p> <p>Accogliibile Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.</p> <p>I confini del nuovo PIDP concordati con i vari soggetti prevedevano già una riduzione del territorio protetto nel Comune di Propata. Zona 1) Lo spostamento del perimetro dal confine comunale posto sul crinale alla strada comunale è stato proposto dal piano adottato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiormente identificabile • suscettibile di un controllo facilitato da parte degli organi di vigilanza • coincidente con l'itinerario ippovia antola sud di recente manutenzione • l'area introdotta compensa anche se parzialmente la diminuzione di area protetta relativa la Comune di Propata <p>Zona 2) Il perimetro proposto, costituiva già un compromesso che teneva conto delle esigenze dei cacciatori e quelle di protezione.</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p> <p>Respinta</p>
10	1225	01.09.15	Barbieri Nicola e Scramaglia	Richiesta modifica confini analoga a quella formalizzata dal Comune di Propata (cartina allegata).	Si vedano le risposte date al Comune di Propata	Respinta

			Giovanni per conto di diversi cacciatori del Comune di Propata			
11	1303	22.09.15	Poggio Luigi Domenico	<p>La documentazione inviata esprime osservazioni non sempre riconducibili a esplicite richieste; sono elencate ipotetiche criticità legate al nuovo PIDP legate alle seguenti tematiche:</p> <p>Richiede deroghe per i proprietari di terreni all'uso di mezzi NON agricoli.</p> <p>Possibilità di taglio legna es faggete mature per il taglio Multiproprietà del pascolo Manutenzione strade e scarichi acque piovane Tutela della proprietà per decidere se tagliare o meno e farlo fare a chi. Aiutare i prodotti di nicchia.</p>	<p>Accogliabile. Si propone di riformulare l'art. 25.2 del REG come segue: 2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.</p> <p>Non pertinente Le indicazioni relative ai tagli sono in accordo con quanto già stabilito dalle norme in materia e non aggiungono ulteriori limitazioni o regolamenti se non quelli previsti come anche per gli aspetti legati alla proprietà</p>	Accolta
12	1297	22.09.15	Roberto Margari	<p>Approfondito e documentato esame del PIDP relativamente alla zona "Monte di Caprile", dove viene rimarcata la presenza della Comunanza agraria non assimilabile a proprietà pubbliche.</p> <p>Analisi del pascolo, salvaguardia delle piante da frutto per favorire la biodiversità, alberi storici, importanza delle strade in battuto di pietre e salvaguardia recupero di manufatti rurali, segnalazione frane.</p> <p>Circolazione su strade non asfaltate da consentire agli aventi diritto anche con mezzi non agricoli.</p> <p>Partecipazione e condivisione dei proprietari ad eventuali forme di utilizzo del bosco.</p>	<p>Riguardo a quanto evidenziato nel paragrafo relativo alla "proprietà fondiaria" si concorda che con la terminologia dei beni frazionali, comunanze agrarie e collettive, non si intendono di proprietà pubblica e quindi il PIDP da solo indicazioni gestionali che necessariamente dovranno prevedere l'informazione e il coinvolgimento dei legittimi proprietari.</p> <p>Riguardo al paragrafo biodiversità e pascoli si concorda sull'importanza del mantenimento di piccole aree boscate con alberi e arbusti di interesse per la fauna selvatica; a tal proposito esiste specifica scheda nel PPGS per il miglioramento di questi ambienti.</p> <p>Più in generale come linea di principio il parco ritiene necessario che la gestione corretta del pascolo tenga in considerazione tutti questi aspetti</p> <p>Riguardo al paragrafo "viabilità forestale" si concorda con quanto affermato</p>	

					<p>Per quanto riguarda il paragrafo “circolazione stradale” si propone di riformulare l’art. 25.2 del REG come segue:</p> <p>2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale) è vietata salvo gli aventi diritto per accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori nonché lavoratori e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall’EDG.</p> <p>Consentendo di fatto il libero accesso ai fondi da parte dei proprietari e conduttori anche con mezzi non agricoli.</p>	Accolta
13	1319	25.09.15	Comune di Vobbia	<p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/09/2015 il Comune chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opportunità di integrare la Scheda 37 IN del PPGS di un ulteriore Centro Attrezzato (Nodi Naturalistici) tenuto conto della realizzazione presso complesso architettonico del “Castello della Pietra” di un percorso natura “Conglomerato di Vobbia” realizzato in coerenza alle linee Guida dell’asse 4.2 del POR FESR Liguria; - Modifica confini area protetta (cartine allegate) 	<p>Non accoglibile.</p> <p>Nella scheda 37 si è cercato di coinvolgere tutte le strutture e centri del Parco valorizzando le peculiarità più caratterizzanti delle strutture stesse. I nodi naturalistici sono stati individuati come tali grazie ad una loro funzione di utilizzo legato prettamente a flora e fauna. Si ritiene maggiormente qualificante considerare e valorizzare il Castello della Pietra come centro culturale in quanto elemento peculiare della storia e della tradizione della valle.</p> <p>Non accoglibile.</p> <p>Si rappresenta che il confine dell’area protetta proposto nel Piano è stato definito d’intesa con la stessa amministrazione Comunale ed è stato approvato dal rappresentante del comune di Vobbia in seno alla Comunità del Parco.</p> <p>Zona 1/3 non accolta</p> <p>Viene proposto lo scambio tra la l’area 1 da inserire e l’area 4 da eliminare. Tale proposta annulla ogni beneficio del perseguito mantenimento della continuità territoriale perché la raggiunge attraverso un corridoio artificioso che esclude il crinale (corridoio ecologico) e non è delimitato da evidenti emergenze naturali e quindi inutile per gli scopi di protezione.</p> <p>Inoltre tale situazione costituirebbe addirittura un peggioramento della situazione preesistente andando a costituire una enclave di circa 500 ettari confinata tra il parco e la regione Piemonte. Ciò producendo una situazione che annullerebbe di fatto il divieto della pratica venatoria nell’area protetta in quanto soprattutto la caccia con cani da seguita non trovando limitazione in alcuno ostacolo naturale</p>	<p>Respinta</p> <p>Respinta</p>

					<p>ed essendo praticata da una e dall'altra parte del territorio interdetto non avrebbe alcuna limitazione e risulterebbe di difficile controllo. Si segnala altresì che l'area che si produrrebbe non è raggiungibile con le armi se non contravvenendo al divieto di introduzione nelle stesse nell'area protetta.</p> <p>Zona 2 La proposta appare completamente insostenibile in quanto la creazione di uno stretto corridoio, il cui perimetro sul lato ligure non ricalca alcun elemento artificiale o naturale e quindi impossibile da identificare, sembra costituisce una escamotage per praticare la caccia con cani da seguita all'interno dell'area protetta, ai lati contrapposti della quale si attende la selvaggina. Anche in questo caso l'area non è praticamente raggiungibile senza l'ingresso di armi nell'area protetta.</p> <p>Zona 4 Si tratta di una proposta di ampliamento ma come contropartita rispetto all'accoglimento delle precedenti modifiche.</p>	
14	---	22.05.01	Marcellino Montagner Presidente Enalcaccia Genova (mail informale)	Richieste di modifica confini area protetta (senza cartografie allegate). Richiesta di mantenere gli attuali confini nella zona di confine Alessandria/Genova loc. Costa/Scabiassa	Si vedano le motivazioni date al Comune di Vobbia relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta
15	1325	28.09.15	Federcaccia	<p>Richieste di modifiche confini area protetta (senza cartografia allegate) riguardanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona in comune di Savignone - Zone in comune di Torriglia 	<p>Accoglibile Riguarda un ampliamento che tuttavia riduce e suddivide una area di caccia con rischio di incursioni di cani all'interno dell'area protetta. Ciò producendo una situazione che annullerebbe di fatto il divieto della pratica venatoria nel Parco in quanto soprattutto la caccia con cani da seguita non trovando limitazione in alcuno ostacolo naturale ed essendo praticata da una e dall'altra parte del territorio interdetto non avrebbe alcuna limitazione e risulterebbe di difficile controllo.</p> <p>Punto 1. Non accoglibile. La perimetrazione scelta consente</p>	<p>Accolta</p> <p>Respinta</p>

				<p>di raccordare il passo del Colletto con la località Buoni di Pentema e permette il raggiungimento delle zone dove è consentita l'attività venatoria senza attraversare porzioni di area protetta</p> <p>Punto 2. Non accoglibile. L'inserimento della porzione di territorio in prossimità della località Bavastri è dovuto allo scambio di porzioni di territorio precedentemente protetti e concordate con l'amministrazione comunale e la maggioranza dei cacciatori del comune. Inoltre nella nota si fa riferimento ad un confine appartenente al Comune di Propata</p>	Respinta	
			- Zona in comune di Gorreto	Si vedano le motivazioni date al Comune di Gorreto relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta	
			- Zona in comune di Rondanina	Non accoglibile L'ampliamento della porzioni di area protetta è stato proposto dall'amministrazione comunale al fine di includere la parete rocciosa di alta valenza naturalistica inoltre la soluzione adottata consente di avere un confine certo e facilmente definito dalla vecchia mulattiera Montebruno – Rondanina. Non esistono altri confini naturali individuabili.	Respinta	
			- Zona in comune di Fascia	Si vedano le motivazioni date al Comune di Fascia relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta	
			- Zona in comune di Propata	Si vedano le motivazioni date al Comune di Propata relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta	
16	1330	28.09.15	ATC	<p>Modifiche confini area protetta riguardanti:</p> <p>- Zona in comune di Vobbia</p> <p>- Zona in comune di Savignone</p>	<p>Si vedano le motivazioni date al Comune di Vobbia relative alla stessa proposta di modifica.</p> <p>Accoglibile Riguarda un ampliamento che tuttavia riduce e suddivide una area di caccia con rischio di incursioni di cani all'interno dell'area protetta. Ciò producendo una situazione che annullerebbe di fatto il divieto della pratica venatoria nel Parco in quanto soprattutto la caccia con cani da seguita non trovando limitazione in alcuno ostacolo naturale ed essendo praticata da una e dall'altra parte del territorio interdetto non avrebbe alcuna limitazione e risulterebbe di difficile controllo.</p>	<p>Respinta</p> <p>Accolta</p>

				- Zona in comune di Torriglia	Si vedano le motivazioni date a Federcaccia relative alle stesse proposte di modifica	Respinta
				- Zona in comune di Gorreto	Si vedano le motivazioni date al Comune di Gorreto relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta
				- Zona in comune di Rondanina	Si vedano le motivazioni date al Comune di Rondanina relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta
				- Zona in comune di Propata	Si vedano le motivazioni date al Comune di Propata relative alla stessa proposta di modifica.	Respinta
17	1380	8.10.2015	Comune di Ronco Scrivia	Propone di concerto con il Comune di Isola del Cantone l'introduzione di alcuni percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale	Accoglibile Saranno valutati percorsi pedonali di collegamento con la zona D1 Area della vetta del Monte Reale. Potranno essere stipulati accordi quadro con Isola del Cantone per interventi integrati dando comunque priorità ai comuni de Parco.	Accolta

F.to IL DIRETTORE

F.to IL PRESIDENTE